



**MOBILITA' DEL PERSONALE  
DOCENTE, EDUCATIVO E ATA**

**LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE  
PER L'A.S. 2010/2011**

## LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

### SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

#### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ESCLUSIVAMENTE VIA WEB

- ✓ Il MIUR intende estendere gradualmente il nuovo sistema **POLIS** (**P**resentazione **O**n **L**ine **I**stanze) a tutte le istanze del personale scolastico al fine di eliminare il formato cartaceo delle domande rivolte all'Amministrazione e di realizzare un evidente risparmio di risorse, di tempi di gestione delle procedure e una riduzione degli errori formali di compilazione.
- ✓ Questa modalità è già stata avviata in via sperimentale e facoltativa lo scorso anno per i docenti della sola scuola primaria che hanno potuto inserire direttamente la propria domanda e ricevere via e-mail/sms la notifica delle operazioni disposte dai vari uffici.
- ✓ Per il prossimo anno scolastico diventa **obbligatorio l'invio via web** delle domande di trasferimento dei **docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado**, nonché delle domande di **passaggio di ruolo verso questi gradi di scuola**. Ad esempio:
  - ! *Un docente di scuola dell'infanzia deve usare la modalità web per chiedere il passaggio di ruolo per la scuola primaria, e il tradizionale invio cartaceo per la domanda di trasferimento*
  - ! *Un docente di scuola primaria deve usare la modalità web per chiedere il trasferimento, e il tradizionale invio cartaceo per la domanda passaggio di ruolo verso la scuola secondaria di secondo grado*
- ✓ L'utilizzo della funzionalità web prevede **due fasi**:
  - La **prima** per la **registrazione** nell'area "Istanze On Line"
  - La **seconda** per la **presentazione vera e propria della domanda**, e delle relative dichiarazioni via Web
- ! Per le **certificazioni mediche** e le dichiarazioni che non possono essere rese dai diretti interessati (es. dichiarazione di impossibilità di assistenza al genitore da parte di altri fratelli) è confermato l'invio della documentazione cartacea che deve essere consegnata alla scuola entro il termine di presentazione delle domande.
- ✓ La **fase di registrazione**, analogamente alle procedure predisposte in occasione della presentazione del modello B per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, è effettuabile immediatamente, ed è necessario preventivamente dotarsi (da parte dei docenti che non l'abbiano già attivata) di una **casella di posta elettronica istituzionale** (.....@istruzione.it) nel sito del MIUR **www.istruzione.it** (il percorso per aprire una casella di posta elettronica è il seguente: posta elettronica - area assistenza - docenti/dirigenti).
- ✓ Con la modalità on line si agevola il lavoro delle scuole che dovranno effettuare semplicemente la presa in carico delle domande già inserite al sistema informativo dai diretti interessati, e dopo averne verificato la congruenza con la documentazione presentata, inviare contestualmente ai docenti e all'Ufficio territoriale competente la notifica via e-mail e la documentazione.
- ✓ E' prevista l'attivazione di **nuclei di supporto** che dovranno disporre di strumenti e materiale per poter organizzare eventuali conferenze di Servizio destinate, in particolare, al personale delle segreterie delle istituzioni scolastiche e coinvolgendo le OO.SS. territoriali interessate alla corretta applicazione della nuova procedura.

**ART. 3****INSEGNANTI DI ARTE APPLICATA: PASSAGGI CATTEDRA PER LA TABELLA A**

Nell'art. 3 relativo alla mobilità professionale, è stato ulteriormente chiarito, al fine di superare contenziosi sorti al riguardo, che i docenti titolari della **tabella D** – insegnamenti di arte applicata – devono presentare domanda di **passaggio di cattedra** per transitare nelle classi di concorso di scuola secondaria di II grado della **tabella A** per le quali sono forniti di abilitazione.

**ART. 6, comma 1b****MOBILITÀ PER LA CLASSE DI CONCORSO A077 - STRUMENTO MUSICALE**

Terminata la fase transitoria di accesso alla classe di concorso di strumento musicale, sono stati **eliminati i vincoli** ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo fino ad ora previsti. Pertanto dal prossimo anno scolastico i trasferimenti e i passaggi di cattedra e di ruolo per questa classe di concorso seguiranno le regole generali previste per tutti gli insegnamenti.

**!** *Restano fermi gli accantonamenti dei posti per i docenti precari che risultano ancora inseriti nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento come disposto dall'art. 11, comma 9 della legge 124/99. Una situazione che dovrebbe risultare, comunque, residuale.*

**ART. 7****PRECEDENZE**

Sono stati più chiaramente evidenziati i due commi di cui si compone l'articolo 7:

- ✓ il primo relativo al sistema delle precedenze da riconoscere nei trasferimenti a domanda
- ✓ il secondo finalizzato a definire le condizioni che consentono l'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto

**Diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità (preced. II e IV)**

In applicazione dall'accordo sottoscritto il 15 aprile 2009, nell'art. 7, e in tutto l'articolo, è stato recepito l'innalzamento, **da 5 a 6 anni**, del periodo in cui è possibile esercitare **il diritto al rientro con precedenza** nella scuola e nel comune di ex titolarità da parte del personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata. Ricordiamo che l'accordo citato al fine di attenuare gli effetti del piano triennale di taglio degli organici, prevede l'incremento graduale del quinquennio, a partire dal 2010/2011, fino a otto anni complessivi.

**Personale che ha bisogno di cure a carattere continuativo (precedenza III)**

Sono state chiarite le condizioni per la fruizione della precedenza III da parte del personale che necessita di cure a carattere continuativo.

Il termine "gravi motivi di salute" è stato sostituito con "**gravi patologie**" (più specifico) ed è stato precisato che per tale personale la precedenza nella prima fase si applica solo tra distretti diversi dello stesso comune.

Restano invariate le condizioni per il personale beneficiario degli articoli 21 e 33 comma 6 della legge 104/92 ricompreso nella medesima precedenza III.

Continua 

segue

## **ART. 7**

### **PRECEDENZE**

#### **Assistenza ai familiari disabili (precedenza V)**

Un argomento particolarmente delicato e impegnativo affrontato nella trattativa ha riguardato gli aggiustamenti da apportare in materia di precedenza per l'assistenza ai parenti disabili. Esclusa l'ipotesi di "spostare" integralmente il riconoscimento della precedenza in parola sulla mobilità annuale, l'attenta analisi e valutazione dei possibili interventi sulle condizioni necessarie per individuare l'effettiva necessità e volontà di ricongiungimento al familiare disabile, ha consentito di raggiungere un'ampia convergenza sui seguenti correttivi inseriti nel CCNI per arginare il dilagare del ricorso a questa precedenza e assicurare nel contempo i diritti che la legge riconosce a coloro che assistono parenti portatori di handicap grave:

- ✓ la situazione di **unicità di** funzione dell'**assistenza al genitore** è riconosciuta in mancanza o impedimento oggettivo anche del coniuge dell'assistito oltre che di altri eventuali figli/fratelli;
- ✓ qualora il soggetto disabile (coniuge, figlio o genitore) sia domiciliato in un **comune o distretto sub comunale diverso da quello di titolarità**, per il riconoscimento della precedenza nei trasferimenti a domanda è obbligatoria l'indicazione tra le preferenze dell'intero comune o distretto di ricongiungimento. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento le preferenze espresse, anche relative ad altri comuni, saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
- ✓ nelle domande di **trasferimento interprovinciale** è riconosciuta la precedenza **solo per il ricongiungimento al coniuge e ai figli**, anche adottivi, disabili in situazione di gravità, da parte del personale che abbia interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- ✓ i **figli che assistono un genitore** in situazione di gravità e che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto ad usufruire della **precedenza tra province diverse** esclusivamente nelle operazioni di **mobilità annuale**.
- ✓ **l'esclusione dalla graduatoria interna d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto ai beneficiari della precedenza V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata **nella stessa provincia** di residenza dell'assistito (comma 2 dell'art. 7).
- ✓ se la scuola di titolarità è ubicata in un **comune o distretto sub comunale diverso** da quello dell'assistito, **l'esclusione dalla graduatoria interna** per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2010/2011, **domanda volontaria di trasferimento per il comune o distretto sub comunale di residenza dell'assistito** o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o distretto sub comunale vicinore a quello di residenza dell'assistito con posti richiedibili. Quanto sopra **non si applica** qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale di residenza del familiare assistito.

#### **Amministratori degli enti locali (precedenza VII)**

- ✓ Per il riconoscimento della precedenza nei trasferimenti intercomunali (seconda fase) e interprovinciali (terza fase) al personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali è stato precisato che l'esercizio del mandato deve sussistere entro i dieci giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande (analogamente a quanto previsto nel successivo art. 9 per l'attività di assistenza)
- ✓ Quanto all'esclusione dalla graduatoria di istituto (comma 2) è stato chiarito che può essere riconosciuta solo se il personale interessato è titolare nella stessa provincia in cui si svolge il mandato.

**ART. 9****AUTOCERTIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA CONTINUATIVA**

- ✓ E' stato chiarito che l'onere di autocertificare l'assistenza continuativa ed esclusiva è previsto solo da parte dell'unico figlio in grado di assistere il genitore (non è richiesta per l'assistenza ai figli o al coniuge).
- ! *L'attività di assistenza, in tutti i casi (figlio, coniuge, genitore, tutore) deve sussistere entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Gli interessati dovranno, pertanto, **dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza** al familiare disabile (ad es. in caso di decesso) e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.*

**ART. 15****SCUOLA PRIMARIA: TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI SUL SOSTEGNO**

- ✓ Lo scorso anno, su nostra richiesta, era stato precisato nel comma 4 dell'art. 6, che per l'individuazione dei posti disponibili su cui poter effettuare le operazioni di mobilità della terza fase si dovevano considerare distintamente i posti di sostegno da quelli di tipo comune. Ciò al fine di evitare i problemi sorti per la scuola primaria in quelle province del sud in cui a causa dell'esubero nei posti comuni, era stata impedita la mobilità professionale e interprovinciale sul sostegno pur in presenza di consistenti disponibilità.
- ✓ L'Amministrazione, basandosi su una controversa interpretazione del comma 5 dell'articolo 15 del contratto, ha però continuato ad effettuare la somma algebrica delle due tipologie di posto e non ha, conseguentemente, dato corso ai movimenti della terza fase sui posti di sostegno nei casi di saldo pari o negativo (disponibilità sul sostegno inferiori, o pari, all'esubero dei posti comuni).
- ✓ La posizione del Ministero è stata determinata dalla preoccupazione di non riuscire a conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi imposti dalla finanziaria nonché il riassorbimento delle situazioni di esubero anche attraverso l'utilizzazione forzata dei docenti soprannumerari sui posti di sostegno.  
Inoltre l'Amministrazione temeva la progressiva saturazione delle disponibilità di posto comune a seguito della tendenza dei titolari di sostegno a chiedere il rientro su questa tipologia di posto una volta ottenuto il trasferimento da fuori provincia. Una situazione con ripercussioni negative anche per i docenti precari, che vedono ulteriormente ridursi le opportunità di assunzione sui posti comuni.  
Su questa materia, oggetto di un complesso, lungo e articolato dibattito, nel tentativo di trovare un difficile equilibrio tra esigenze contrapposte, è stata definita una faticosa mediazione che ha rappresentato un nodo critico della trattativa.
- ✓ Qualora **nella provincia di destinazione** vi sia **esubero nell'organico dei posti comuni**, ma disponibilità sul sostegno, il trasferimento da altra provincia su tale tipologia comporta comunque l'obbligo di **permanenza quinquennale** a decorrere dalla data del trasferimento. La disposizione, riguarda esclusivamente i docenti di **scuola dell'infanzia e primaria**, per i quali diversamente il trasferimento non sarebbe stato consentito. In tal senso è stato integrato l'articolo 15, comma 5 del CCNI.

**ART. 18****MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE ESTERNE**

- ✓ I tagli degli organici attuati negli ultimi anni, la riconduzione a 18 ore delle cattedre e la successiva abolizione della clausola di salvaguardia dei titolari coinvolti, hanno determinato nelle scuole secondarie la costituzione diffusa di cattedre orario esterne. In tali casi pur non essendo individuati soprannumerari e mantenendo, pertanto, la titolarità nella scuola i docenti sono tenuti a completare l'orario in scuole diverse, a volte situate in diverso comune oppure tra corso diurno e corso serale nella stessa scuola.
- ✓ Al fine di superare le incertezze e i contenziosi sorti, e assicurare trasparenza e uniformità di comportamenti, nel contratto sono state inserite le indicazioni per **l'assegnazione delle cattedre orario esterne** (art. 18 comma 18) conseguenti a contrazione dell'organico di diritto.
- ✓ E' stato previsto che qualora, sia necessario affidare ad uno dei docenti già titolari nella scuola e in servizio su cattedra interna, una cattedra orario con completamento esterno, l'assegnazione di tale cattedra sarà effettuata annualmente tenendo conto della **graduatoria interna d'istituto** aggiornata al 31 agosto.
- ✓ In presenza di più **richieste volontarie** di docenti della scuola interessati alla cattedra orario esterna, è affidata alla **contrattazione di istituto** la definizione, in tempo utile con l'avvio dell'anno scolastico, dei criteri e delle modalità di applicazione delle precedenze previste dal contratto e di altre agevolazioni di legge (es. lavoratrici madri).

**ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE ORARIO IN CORSI SERALI**

- ✓ Il **comma 15 dell'art. 18** è stato modificato al fine di rendere evidente che i docenti di scuola secondaria di secondo grado che richiedono il trasferimento o il passaggio anche su cattedra orario, qualora non abbiano espresso la preferenza per i corsi serali possono, però, essere assegnati su cattedre orario esterne con titolarità in corsi diurni e **completamento in corsi serali**.
- ✓ Il CCNI, infatti, prevede che la domanda di trasferimento o passaggio anche su corsi serali si riferisce alle cattedre o cattedre orario che funzionano con **titolarità in corsi serali**, (si deve esprimere la preferenza per tali corsi utilizzando il codice specifico per ciascun istituto o nel caso siano espresse preferenze sintetiche di tipo distretto, comune, provincia, barrando l'apposita casella del modulo domanda).
- ! In assenza di tale richiesta non si tiene conto esclusivamente di tali cattedre o cattedre orario (con titolarità in corsi serali) mentre, ripetiamo, il movimento potrebbe essere disposto su cattedre orario esterne (ovviamente solo se espressamente indicate) con titolarità in corsi diurni e completamento in corsi serali.

### ART. 20 - DIMENSIONAMENTO

E' stato integrato l'art. 20 per introdurre elementi di maggiore chiarezza nelle seguenti situazioni di dimensionamento:

✓ **Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi**

E' stato precisato, al punto II della lettera B, che i docenti in servizio in un plesso confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non chiedono la titolarità nella scuola di confluenza, rimangono a far parte dell'organico di precedente titolarità ai fini dell'individuazione dei soprannumerari. Qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità venga soppresso diventano automaticamente soprannumerari e usufruiscono, a domanda, della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento.

✓ **Scuola secondaria: succursali e/o corsi che confluiscono presso altre istituzioni scolastiche nello stesso comune**

Alla lettera D è stato chiarito che l'assegnazione prioritaria dei docenti non perdenti posto nella scuola di precedente titolarità non è vincolante in quanto gli stessi possono chiedere i posti rimasti liberi in una delle scuole coinvolte nello stesso dimensionamento.

### ART. 20 bis

#### MOBILITA' TRA PROVINCE STATALI CHE HANNO MODIFICATO L'ASSETTO TERRITORIALE DI COMPETENZA

- ✓ E' stato introdotto l'art. 20 bis per disciplinare, analogamente a quanto già disposto lo scorso anno con l'integrazione al CCNI del 3 marzo 2009, il rientro nella precedente provincia di titolarità del personale in servizio nelle scuole coinvolte da modifiche dei territori di competenza delle province statali.
- ✓ La disposizione interesserà per il prossimo anno il passaggio di comuni dalla regione Marche alla regione Emilia Romagna che coinvolgono le province di Pesaro e Rimini.

### ARTT. 22, 23, 24 e 48

#### DOMANDA DI TRASFERIMENTO CONDIZIONATA

- ✓ Negli articoli 22, 23, 24 e 48, relativi all'individuazione dei perdenti posto è stato precisato più puntualmente che nella domanda di trasferimento condizionata è necessario indicare il **codice sintetico relativo all'intero comune di titolarità** prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola che sintetici) e che in caso contrario le preferenze per altri comuni (puntuali o sintetiche) sono annullate.

### ART. 37 BIS

#### MOBILITA' DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

- ✓ E' stato introdotto il comma 7, ove è stato previsto che gli insegnanti di religione cattolica sono **individuati in soprannumero** rispetto alle dotazioni organiche di ogni **singola diocesi** sulla base della **graduatoria unica regionale** formulata a seguito di specifica ordinanza ministeriale.
- ✓ *Ricordiamo che il CCNI regola esclusivamente la mobilità volontaria intersettoriale, interdiocesana e/o interregionale degli insegnanti di religione ed evidenziamo altresì che il contratto non prevede per tale personale forme di mobilità d'ufficio.  
Gli IRC in quanto titolari di un organico regionale articolato per diocesi, sono utilizzati sulla scuola di servizio; pertanto tutte le operazioni di assegnazione della sede, anche nelle situazioni di soprannumero, sono demandate al CCNI sulle utilizzazioni.*

**ART. 47****DSGA COINVOLTI NEI PROCESSI DI DIMENSIONAMENTO**

- ✓ E' stato riformulato con maggiore chiarezza l'art. 47 relativo all'individuazione del DSGA soprannumerario e alla assegnazione delle nuove titolarità sulla base della graduatoria unica di singolo dimensionamento.
- ✓ Analogamente a quanto previsto per gli altri profili ATA e per i docenti, l'assegnazione della titolarità ai DSGA non perdenti posto viene disposta manualmente dagli USP prima delle attribuzioni di sede al personale che cessa dal collocamento fuori ruolo (art. 5) e delle operazioni di mobilità.

**PERSONALE ATA****ASSISTENTI TECNICI SOPRANNUMERARI**

Al fine di superare dubbi interpretativi è stato chiarito nel comma 12 dell'art. 48, che gli assistenti tecnici individuati soprannumerari e che presentano domanda condizionata, sono **riassorbiti nella scuola di titolarità** qualora si determini disponibilità di posto **nella stessa area professionale o in altra area richiesta**.

**MOBILITA' PROFESSIONALE**

- ✓ All'art. 50 e 52 sono stati adeguati i riferimenti contrattuali relativi ai titoli di studio necessari per la mobilità professionale.
- ✓ Per gli assistenti tecnici, nella nota 2 alle tabelle di valutazione, è stato chiarito che viene valutato con il punteggio pieno (2 punti per ogni mese) il servizio prestato nel profilo di provenienza nei casi di passaggio di profilo nell'ambito della stessa qualifica o area.

**RECLAMI AVVERSO LE GRADUATORIE DI ISTITUTO**

- ✓ E' stata rettificata una imprecisione contenuta nel comma 7 dell'art. 48 in merito alla presentazione dei **reclami** avverso la formulazione delle **graduatorie di istituto** per l'individuazione dei soprannumerari ATA dell'area A e B, che vanno rivolti **al dirigente scolastico** e non all'USP.
- ✓ Ricordiamo che il **termine** per la presentazioni dei reclami è stato unificato per tutte le categorie di personale e fissato in **10 giorni** dalla pubblicazione o notifica degli atti. L'**adozione degli eventuali provvedimenti** correttivi deve intervenire nei **10 giorni successivi** al reclamo (vedi anche per il personale ATA l'art. 48, comma 8).

**TABELLE DI VALUTAZIONE****Continuità del servizio**

- ✓ E' stata introdotta la valutazione della continuità di servizio per i **docenti di religione cattolica**, analogamente a quanto già previsti per i titolari DOS. Nella nota 5 è stato precisato che il primo anno del **triennio** per l'attribuzione del punteggio **decorre dall'a.s. 2009/2010**.
- ✓ Nella stessa nota 5, e nella nota 4 per il personale ATA, è stato precisato che ai fini della continuità tra i periodi riconosciuti a tutti gli effetti come servizio prestato nella scuola rientrano gli **esoneri sindacali conseguenti ad aspettativa ancorché non retribuita**.
- ✓ Sempre nella nota 5, per i docenti si è introdotta, inoltre, la precisazione che il servizio deve essere stato prestato nella **stessa tipologia di posto** (comune e/o sostegno) e per la scuola secondaria nella **stessa classe di concorso** di attuale titolarità.

Continua 

segue

## **TABELLE DI VALUTAZIONE**

### **Bonus**

- ✓ E' stata introdotta una specifica dichiarazione per il riconoscimento del bonus (nota **5 ter** per i docenti e **nota e** per il personale ATA).
- ✓ E' stato, inoltre, chiarito che ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni (quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda).

### **Passaggi di profilo ATA**

Per il personale ATA è stato chiarito, adeguando i riferimenti normativi della **nota 2**, che viene valutato con il punteggio pieno (2 punti per ogni mese) il servizio prestato nel profilo di provenienza nei casi di passaggio di profilo nell'ambito della stessa qualifica o area

### **Servizio prestato in diverso ruolo docente**

- ✓ Nella nota 4 (docenti) è stato introdotto un chiarimento esaustivo circa le modalità di valutazione del servizio prestato in un diverso ruolo docente (valutato 3 punti ai sensi della lettera B della tabella). E' stato precisato che:
  - gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia sono valutati per intero nella scuola primaria (e viceversa)
  - gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si sommano al servizio pre-ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado (ne deriva che per i docenti di scuola secondaria sono valutati per intero nella mobilità a domanda e nella misura di 4 anni + 2/3 nella mobilità d'ufficio)
  - gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola secondaria di primo grado sono valutati per intero nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa)
  - gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola secondaria di primo e secondo grado si sommano al servizio pre-ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria (ne deriva che per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria sono valutati per intero nella mobilità a domanda e nella misura di 4 anni + 2/3 nella mobilità d'ufficio)

### **Concorsi**

- ✓ A seguito di contenziosi sorti in materia è stato ulteriormente precisato che per il personale docente è possibile attribuire 12 punti ad **un solo concorso ordinario** (nota 10)

### **Valutazione dei diplomi accademici di primo e secondo livello**

Analogamente a quanto già previsto per i diplomi ISEF, le tabelle di valutazione del personale docente sono state integrate, alle lettere D e F, con i nuovi diplomi AFAM di primo e di secondo livello rilasciati dai Conservatori e dalle Accademie a seguito della legge di riforma n. 508 del 21.12.1999 e del successivo regolamento DPR 212/2005.

- ✓ Sono, conseguentemente, valutati **3 punti** i diplomi accademici di **primo livello** e i diplomi di **Conservatorio e Accademia** di belle arti del precedente ordinamento assimilati ai nuovi diplomi triennali (primo livello).
- ✓ Sono valutati **5 punti** i diplomi accademici di **secondo livello**, equiparati alle lauree specialistiche.
- ✓ Nella **nota 12** è stato, inoltre, precisato che la valutazione del diploma di secondo livello non dà diritto ad ulteriore punteggio rispetto al diploma di primo livello o ai "vecchi" diplomi di accademia di belle arti e di conservatorio di musica (rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99).